

Superbonus, prova rafforzata per le contestazioni alle imprese

Agevolazioni. Una direttiva delle Entrate punta a fare chiarezza sui margini dei general contractor Interpretazioni allineate alle richieste dei costruttori: lo schema del subappalto non è contestabile

Giuseppe Latour Giovanni Parente

Passo indietro dell'agenzia delle Entrate nelle verifiche sulle imprese che hanno svolto la funzione di general contractor negli appalti di superbonus. Nei giorni scorsi, infatti, è stata diffusa negli uffici dell'amministrazione finanziaria una direttiva interna (che «Il Sole 24 Ore» ha potuto analizzare) nella quale, come richiesto dalle imprese dell'Ance, vengono finalmente chiariti i confini entro i quali sono ammesse contestazioni per le attività di mero coordinamento, non agevolabili. Non saranno possibili presunzioni ma serviranno «idonei mezzi di prova» per qualificare i margini degli appaltatori come compensi per le attività di coordinamento.

Le contestazioni delle Entrate sono in corso, a livello locale, ormai da mesi. E riguardano quelle imprese di costruzioni che, a livello commerciale, si sono definite general contractor, incaricandosi di coordinare i cantieri di superbonus. In sostanza, nello schema tipico hanno eseguito le opere in parte, in parte le hanno subappaltate e, infine, hanno coordinato tutte le attività necessarie a richiedere la maxi agevolazione, ad esempio fungendo da interfaccia unica nei rapporti con gli istituti di credito per la cessione del credito. Alcune direzioni regionali hanno, però, contestato, in questo schema, soprattutto la triangolazione con i subappalti: la differenza tra quanto pagato dai committenti all'impresa principale e quanto subappaltato sarebbe un onere di coordinamento, come tale non agevolabile.

Per fare ordine in questa ondata di contestazioni, arriva il documento delle Entrate, che chiarisce diversi punti. Bisogna, anzitutto, distinguere tra il general contractor puro e il general contractor appaltatore. Il primo svolge un ruolo di solo coordinamento, con costi non detraibili, mentre il secondo esegue lavori che, invece, sono detraibili. In questo caso, bisogna ragionare su un doppio livello. C'è «il corrispettivo per il mero

coordinamento amministrativo nell'applicazione dello sconto in fattura» che «non rientra tra le spese ammissibili al superbonus, in quanto non direttamente riferibile alla realizzazione dell'intervento»; sono, invece, «detraibili tutti i corrispettivi per l'esecuzione dei lavori, che costituiscono integralmente spese di appalto».

La direttiva, rispetto al ruolo dell'impresa, sottolinea come sia centrale «l'assunzione dell'obbligazione realizzativa nei confronti del committente». La natura di impresa appaltatrice dipende dalle sue responsabilità verso il committente (come sostenuto dall'Ance) e resta tale «sia quando l'impresa esegue le opere con personale e mezzi propri, sia quando affida a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori mediante subappalto». La dimensione dell'impresa e la decisione di subappaltare il lavoro in tutto o in parte non rilevano a livello fiscale. «Le scelte organizzative interne, inclusa la decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incidono sulla sua posizione giuridica né sulle responsabilità che ne derivano», dice la direttiva. Quindi, il subappalto non può essere contestato o penalizzato.

La conclusione, allora, è che i margini di coordinamento potranno essere contestati solo se la loro esistenza sia puntualmente provata. «La circostanza - dice la direttiva - che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l'esecuzione dell'appalto, senza alcuna voce distinta riferita all'eventuale attività di mero coordinamento o all'applicazione dello sconto in fattura, non consente una riqualificazione automatica, in tutto o in parte, di tali importi da compensi per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto».

Le contestazioni, insomma, non potranno essere automatiche. «Una diversa qualificazione richiede, infatti, una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova finalizzata a dimostrare che una quota del corrispettivo fatturato non attiene al margine conseguito dall'appaltatore a seguito dello svolgimento della sua ordinaria attività», ma si riferisce «ad un'attività di mero coordinamento amministrativo, distinta e autonomamente remunerata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA